



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Gestione separata Inps: va iscritto il socio lavoratore e amministratore

Autore: Redazione | 06/02/2014



Il socio lavoratore che è anche amministratore deve, ai fini della contribuzione previdenziale, essere obbligatoriamente iscritto anche alla apposita gestione separata presso l'Inps, mentre non è più

consentita l'iscrizione ad una sola posizione previdenziale (quella dell'attività prevalente).

La Corte di Cassazione, con una apprezzabile e recente pronuncia **[1]**, ha risolto una questione che si trascinava da tempo causando non pochi problemi.

Ci si chiedeva, infatti, se il **socio lavoratore** (ad esempio di una cooperativa di produzione e lavoro e di simili istituzioni), che al contempo svolge funzioni di **amministratore** all'interno della compagine sociale, debba essere iscritto, ai fini previdenziali, soltanto all'ente previdenziale dell'attività prevalente.

Nel caso specifico è stato stabilito che, nel caso di **commercianti** o **artigiani** o **coltivatori diretti** che lavorino nell'ambito di imprese, continuando a svolgere la loro attività di lavoro autonomo, non deve applicarsi la regola dell'unificazione della posizione previdenziale **[2]**.

La sentenza dà maggiore consistenza all'indirizzo che consente di poter con sicurezza orientare i soggetti interessati che, da oggi in poi, sapranno di dovere aprire una parallela posizione previdenziale presso la gestione separata Inps **[3]**.

Viene così definitivamente risolto un problema che assillava non solo datori e lavoratori, ma anche e soprattutto consulenti aziendali nella gestione delle posizioni previdenziali e, in particolare, i consulenti del lavoro e addetti alle buste paga.

Note

[1] Cass. sent. n. 8666 del 09.04.2013. **[2]** Prevista e regolata dall' articolo 1,

comma 208, della Legge n. 662 del 1996. **[3]** Regolata dall'articolo 2, comma 26,
della Legge n. 335 del 1995 (cosiddetta riforma Dini). *Autore immagine:*
123rf.com